

Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 54.769 di repertorio e n. 23.797 di raccolta

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Statuto della fondazione

"FONDAZIONE NINJ BECCAGUTTI ETS"

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

PREMESSE

La Fondazione (ex IPAB) ha avuto origine dal testamento olografo in data 12 ottobre 1958 in forza del quale la Sig.ra Ninj Beccagutti lasciava alcuni suoi beni per la costituzione di una Casa di Riposo.

È stata eretta in Ente Morale con D.P.R. del 12 gennaio 1964 ed è stata sottoposta alla disciplina di cui alla Legge 17 luglio 1890, n. 3972 e al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si trasforma in persona giuridica privata in virtù della Legge n. 8 novembre 2000, n.328, del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e della Legge Regionale Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 ed è retta dalle disposizioni di cui agli artt. 12 e segg. del C.C. e dal presente Statuto.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione si iscrive nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Con la predetta iscrizione, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, deve essere utilizzato l'acronimo "ETS" per definire la propria appartenenza agli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017.

Art. 1

-Denominazione e sede legale-

È costituita una Fondazione di diritto privato che persegue scopi di utilità sociale, a-

vente le caratteristiche di Ente del Terzo Settore non commerciale sotto la denominazione "FONDAZIONE NINJ BECCAGUTTI ETS".

La locuzione "Ente del Terzo Settore non commerciale" o l'acronimo ETS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede legale a Esine, provincia di Brescia.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative e secondarie.

Art. 2

-Finalità Scopo e attività Istituzionali-

La Fondazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale fini di solidarietà sociale, offrendo assistenza socio sanitaria nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in particolare del proprio territorio.

Essa in particolare opera nella realizzazione e gestione di strutture sociosanitarie e assistenziali, nello svolgimento di interventi e prestazioni di servizi sociosanitari e sanitari residenziali-assistenziali, semi residenziali, domiciliari, a sportello e/o informatiche diurne e/o sull'intero arco della giornata, idonee ad assicurare assistenza a persone di ambo i sessi, prevalentemente persone e anziani non autosufficienti e autosufficienti disabili, adulti e non adulti.

Le attività di interesse generale previste dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. 117/2017 sono:

a) Interventi e servizi sociali alle famiglie e assistenza e cura dei disabili;

b) Interventi e prestazioni sanitarie;

c) Prestazioni socio-sanitarie;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale;

e) Alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a

soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

f) beneficenza e solidarietà sociale;

g) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 01.06.1999, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30.09.1963, n. 1409;

- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

- promozione della cultura dell'arte e del benessere psico-fisico della persona;

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ma secondarie e strumentali alle stesse.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

Art. 3

-Patrimonio-

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili, materiali e immateriali come risulta dalla Perizia Giurata, alla data del 30 settembre 2025, redatta in data 15 gennaio 2026.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione e dal mantenimento delle garanzie patrimoniali della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la

realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

Art. 4

-Mezzi finanziari-

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con i redditi derivanti dal patrimonio;
- b) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- d) con le somme derivanti da alienazioni e locazioni di beni patrimoniali, con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- e) da raccolta fondi.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza delle normative in materia del Terzo Settore.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione oltre che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative.

È obbligatorio provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fat-

ta salva la possibilità di sua trasformazione.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

-Organi della Fondazione-

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo.

Art. 6

-Presidente-

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri a maggioranza (metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione), dura in carica per cinque anni.

Il Vice Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per il Presidente.

Il Presidente può essere revocato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

-Compiti del Presidente-

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,

- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione,
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione,
- f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data della loro adozione.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 8

-Consiglio di amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, ed è così composto:

- a) n. 3 membri di nomina del Sindaco del Comune di Esine;
- b) Parroco pro-tempore della Parrocchia "Conversione S. Paolo" del Comune di Esine;
- c) n.1 membro di nomina del Parroco pro-tempore della Parrocchia "Conversione S. Paolo" del Comune di Esine;

I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Art. 9

-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 8 (Consiglio di Amministrazione). A garanzia del buon funzionamento della Fondazione, il Presidente informa con lettera raccomandata, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato, i soggetti titolari della competenza alla nomina del Consiglio di Amministrazione affinché provvedano alle relative nomine. Trascorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di detto mandato, alla nomina provvederà l'autorità tutoria ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 10

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

I Consiglieri decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate o per sopravvenute condizioni di incompatibilità.

La decadenza o la cessazione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni, la decadenza, o la cessazione della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non può essere corrisposto alcun compenso salvo il rimborso delle spese di ufficio documentate

Art. 11

-Adunanze del Consiglio di amministrazione-

Il consiglio di Amministrazione si raduna in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 12

-Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non sono computati nel numero dei componenti del consiglio coloro che, avendo interesse personale, non possono prendere parte alle deliberazioni.

Il segretario del Consiglio di Amministrazione provvede alla stesura ed alla registrazione del verbale e delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o i funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Per le modifiche dello Statuto, lo scioglimento della fondazione e operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione occorre il voto favorevole dei quattro quinti degli aventi diritto.

Art. 13

-Compiti del Consiglio di Amministrazione-

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Al solo scopo esemplificativo e non limitativo il Consiglio:

- a) approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;
- b) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- c) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- e) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

f) affida il Servizio di cassa ad Istituti bancari di notoria solidità;

g) nomina il Segretario del Consiglio, stabilendone compiti ed attribuzioni;

h) delibera l'eventuale delega di funzioni direttive ad uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione;

i) delibera in ordine alla nomina o assunzione del personale;

j) delibera le convenzioni con enti pubblici o privati;

k) può assumere compiti di natura gestionale anche mediante l'esercizio del potere di avocazione in materie normalmente devolute all'organo di gestione.

Art. 14

-L'Organo di Controllo-

Il Sindaco, se previsto per legge, elegge l'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale.

L'Organo di Controllo si compone da un minimo di uno ad un massimo di tre membri effettivi e di un membro supplente, in caso di organo monocratico e di due membri supplenti in caso di organo collegiale. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo è presieduto dal proprio Presidente, iscritto nel Registro dei Revisori Legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Assolve qualora attribuite dal Consiglio di Amministrazione, alle disposizioni del decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni legislative vigenti, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I compensi all'Organo di Controllo e/o per l'attività di revisore legale dei conti sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Art. 15

-Bilancio-

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio consuntivo annuale entro il 30

(trenta) aprile di ciascun anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione redige il bilancio sociale che deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale della Fondazione, nonché di quelle secondarie e strumentali.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Al Bilancio deve inoltre essere allegata la relazione dell'Organo di Controllo ovvero dell'Organo di revisione legale dei conti.

Del Bilancio e della relazione deve essere data informazione pubblica alla Comunità di Esine.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio Preventivo per l'Esercizio successivo.

Art. 16

-Volontariato-

La Fondazione promuove la cultura del volontariato in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato territoriali e di altri enti del terzo settore, nelle attività di

sensibilizzazione e di diffusione.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con La Fondazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvede all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 17

-Regolamenti interni-

L'ordinamento, la modalità di funzionamento, la contabilità dei presidi, l'erogazione dei Servizi sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

-Norme sull'estinzione-

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà allo scioglimento dell'Ente.

Art. 19

-Norme sulla devoluzione del patrimonio-

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20

-Clausola Arbitrale-

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra la Fondazione ed i componenti gli Organi sono demandate ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Brescia al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale Arbitro non designato da una delle parti.

Art. 21

-Norme generali-

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente Statuto si applicano le norme previste dal Codice Civile in tema di Fondazioni Riconosciute, con esplicito richiamo a quanto previsto dalla normativa vigente sugli Enti del Terzo Settore.

Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dal primo gennaio dell'esercizio in cui avviene l'iscrizione della Fondazione nel Registro del Terzo Settore di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 117/17.



Firmato da TERESA
FEDERICI
FDRTRS65S50D434B



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X